

Comunicato OICE 26/2/2007

Autorità di vigilanza: le comunicazioni delle società di ingegneria (ex art. 53 dpr 554/99) sono dovute soltanto per chi opera nel settore pubblico

A seguito dell'audizione svolta il 25 ottobre 2006, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha diffuso ieri la determinazione n. 7 del 2006 inerente le comunicazioni che, in base a quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del Dpr 554/99, le società di ingegneria, le società professionali e i consorzi stabili costituiti tra tali società devono trasmettere all'organismo di vigilanza.

La determinazione, nel ribadire la vigenza dei citati articoli del regolamento dell'abrogata legge Merloni (Dpr 554/99) in quanto compatibili con il Codice degli appalti pubblici, conferma quanto già emerso nel corso dell'audizione e cioè che gli obblighi di comunicazione spettano alle società di ingegneria, alle società professionali e ai consorzi stabili che operano nel settore degli affidamenti pubblici, mentre ne sono escluse le società e i consorzi che operano 'esclusivamente' nel settore privato.

Se una società che svolge la propria attività nel settore privato dovesse decidere di partecipare ad una gara pubblica, avrà l'obbligo di comunicare quanto previsto dall'articolo 53 del Dpr 554/99 entro 30 giorni dall'indizione della procedura alla quale ha deciso di partecipare. I dati trasmessi dalle società di ingegneria e dai consorzi sono quelli relativi all'organigramma, alle attività di ingegneria e diverse svolte dalla società e alla capacità economica e finanziaria intesa come costo della struttura per la progettazione e come fatturato delle attività per servizi di cui all'articolo 50 del Dpr 554/99. L'Autorità precisa che le variazioni di tali dati 'devono essere comunicate entro 30 giorni all'indirizzo web <<http://www.autoritalavoripubblici.it/>>, nella sezione 'Società di ingegneria e professionali' e continueranno ad entrare nel 'casellario informatico delle società di ingegneria e delle società professionali che rappresenta, secondo quanto specificato dalla determinazione, una 'banca dati alla quale deve essere riconosciuta efficacia di pubblicità notizia, rappresentando tra l'altro un utile strumento di consultazione per gli operatori del mercato'.

La determinazione, nell'esaminare le disposizioni che riconoscono le società di ingegneria, precisa - aderendo ad alcune richieste di precisazioni avanzate dall'OICE nell'audizione del 25 ottobre 2006 - che tali società possono svolgere attività diverse da quelle inerenti i servizi di ingegneria e architettura, anche alla luce 'dell'eliminazione del divieto di svolgere attività di produzione di beni disposta dalla legge 216/95' e che i soci delle società di ingegneria 'possono anche essere soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) del tutto estranei o addirittura disinteressati all'ingegneria e all'architettura, investiti di capitali di rischio animati dall'intento di far propri i profitti assegnandosi un dividendo e tenuti ad accollarsi le perdite nei limiti del capitale investito'.